



COMUNE DI GRIGNO
PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Dante, n. 15 – cap. 38055 –
Grigno
Codice fiscale 00301100228
Tel. 0461 775111 – Fax 0461 775130
pec: comune.grigno@halleypec.it



Grigno, 07.06.2022

Ordinanza n. 2221

OGGETTO: Regolamentazione transito nel tratto a partire dall'intersezione con la viabilità privata di accesso al "Maso Smaniotto" fino alla loc. Bigonda.

Il Sindaco

Premesso che:

in data 01.06.2022 è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune di Grigno e del Comune di Ospedaletto, la "Convenzione per la gestione della strada della Bigonda tra il Comune di Ospedaletto e il Comune di Grigno";

tale atto disciplina i rapporti derivanti dall'autorizzazione all'apertura ed alla gestione della strada della "Bigonda" nel tratto a partire dal confine catastale fra i Comuni di Grigno e Ospedaletto in prossimità del maso Smaniotto sino alla località "Bigonda" (ponte escluso), in C.C. di Ospedaletto.

Ai sensi dell'art. 4 della convenzione (autorizzazioni al transito) è ora necessario l'adozione di specifico provvedimento di autorizzazione al transito veicolare ai soli residenti nel Comune di Grigno ed in quello di Ospedaletto, nonché ad eventuali, ulteriori utenti specificatamente autorizzati;

visto l'articolo 5, comma 3 e gli articoli 6 e 7 del nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 in data 30 aprile 1992;

ordina

1. Il transito sulla strada nel tratto a partire dall'intersezione con la viabilità privata di accesso al "Maso Smaniotto" fino alla loc. Bigonda **E' CONSENTITO** unicamente a:
 - a. ai veicoli utilizzati da persone residenti nel Comune di Grigno e di Ospedaletto di portata non superiori a 35 q.
 - b. ai mezzi di soccorso, ai veicoli utilizzati, per esigenze di servizio dal personale dipendente dei Comuni di Grigno ed Ospedaletto, del Consorzio Forestale, dalle Forze di Polizia, dai Vigili del Fuoco, dal Corpo di Polizia Locale e della Protezione Civile e ai ai veicoli adibiti al servizio pubblico di nettezza urbana;
 - c. agli autorizzati, dotati di idoneo contrassegno;
2. Il transito sulla strada nel tratto a partire dall'intersezione con la viabilità privata di accesso al "Maso Smaniotto" fino alla loc. Bigonda **E' VIETATO**:
 - a. a tutti i veicoli non ricompresi nel punto 1).

3. Sulla strada nel tratto a partire dall'intersezione con la viabilità privata di accesso al "Maso Smaniotto" fino alla loc. Bigonda, **E' ISTITUITO:**
- a. **il limite massimo di velocità in 30 Km/h;**
 - b. **il divieto di sorpasso, di fermata e di sosta, ad eccezione delle piazzole specificatamente contrassegnate con segnaletica verticale.**

La presente ordinanza entra in vigore previa posa in opera della prescritta segnaletica stradale prevista dall'articolo 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 in data 30 aprile 1992.

Tutti i funzionari ed agenti di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo il 30 aprile 1992 n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro gli inadempienti si procederà a norma di Legge.

Fa presente che l'ordinanza conserva validità fino a revoca esplicita e che la stessa costituisce atto definitivo e pertanto impugnabile mediante:

- a) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni;
- b) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
per. ind. Claudio Voltolini /



Da pubblicare: all'Albo Comunale;
all'inizio ed alla fine della strada;

Da notificare: comune di Ospedaletto;
stazione Carabinieri di Grigno;
corpo Polizia Locale della Valsugana e Tesino;